II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania dall'altro

del 15 settembre 1998

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania allo strumento finanziario della Comunità per l'ambiente

(1999/106/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro [1],

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, relativo alla partecipazione della Romania ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2 [2],

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare ai programmi quadro comunitari, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, segnatamente nel settore dell'ambiente;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 di detto protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania alle attività di cui all'articolo 1,

DECIDE:

Articolo 1

La Romania partecipa allo strumento finanziario della Comunità europea per l'ambiente LIFE secondo le condizioni e le modalità definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata dello strumento finanziario per l'ambiente LIFE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. G. PLESU

---

[1] GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.
[2] GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA ROMANIA A LIFE

1. La Romania partecipa a tutte le azioni dello strumento finanziario della Comunità per l'ambiente LIFE (qui di seguito denominato «LIFE») conformemente agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenze di cui al regolamento (CE) n. 1404/96 del Consiglio, del 15 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) [1], (qui di seguito denominato «il regolamento relativo a LIFE»).

2. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei privati rumeni aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i privati aventi diritto della Comunità.

   Le azioni di preparazione e di formazione linguistiche riguardano le lingue ufficiali della Comunità. Si potrebbe accettare eccezionalmente di utilizzare altre lingue nel caso lo richieda l'attuazione di LIFE.

3. Se del caso, per garantire una dimensione comunitaria a LIFE, i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Romania dovranno includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità.

4. Conformemente alle disposizioni in materia contenute nel regolamento relativo a LIFE, la Romania fornisce le strutture e i meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le misure necessarie al coordinamento e all'organizzazione, sul piano nazionale, dell'attuazione dei programmi di LIFE.

5. La Romania versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire il costo della sua partecipazione a LIFE (cfr. allegato II).

   Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, a modificare detto contributo.

6. Nell'ambito delle disposizioni esistenti gli Stati membri della Comunità e la Romania si impegneranno al massimo per favorire la libera circolazione di tutte le persone che viaggiano tra la Romania e la Comunità per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.

7. Fatte salve le competenze della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee in merito al controllo e alla valutazione di LIFE in conformità degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento relativo a LIFE, la partecipazione della Romania allo strumento è valutata costantemente e congiuntamente dalla Romania e dalla Commissione. La Romania presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa a tutte le altre attività specifiche stabilite dalla Comunità in questo contesto.

8. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 13 del regolamento relativo a LIFE, la Romania è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che precederanno le riunioni periodiche del comitato di associazione. La Commissione informerà la Romania circa i risultati di tali riunioni periodiche.

9. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi relativi a LIFE è una delle lingue ufficiali della Comunità.

---

[1] GU L 181 del 20.7.1996, pag. 1.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA ROMANIA A LIFE

1. Il contributo finanziario della Romania copre i seguenti elementi:

   — le sovvenzioni o qualsiasi altro sostegno finanziario concessi da LIFE ai partecipanti rumeni;

   — i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione di LIFE da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Romania.

2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari versati a LIFE da beneficiari rumeni non deve superare il contributo versato dalla Romania, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

   Qualora il contributo versato dalla Romania al bilancio generale delle Comunità europee, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari, sia superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti dai beneficiari rumeni nel quadro di LIFE, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e lo detrarrà dal contributo dell'anno successivo. Se alla fine dell'attuazione di LIFE dovesse rimanere un'eccedenza, l'importo corrispondente sarà rimborsato alla Romania.

3. Il contributo annuale della Romania ammonterà a 2 200 000 ecu all'anno nel 1998 e nel 1999. Di questi importi, una somma annua di 110 000 ecu coprirà i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione di LIFE da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Romania.

4. I regolamenti finanziari applicabili al bilancio generale delle Comunità europee si applicano, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

   All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Romania una richiesta di fondi, corrispondente al suo contributo ai costi a norma della presente decisione.

   Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

   La Romania verserà il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi dopo tre mesi dall'invio di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, per le sue operazioni in ecu [1], nel mese di scadenza, maggiorato dell'1,5 %.

5. La Romania pagherà i costi amministrativi supplementari di cui al paragrafo 3 attingendo dal suo bilancio nazionale.

6. La Romania pagherà i rimanenti costi di partecipazione a LIFE attingendo dal suo bilancio nazionale (832 857 ecu nel 1998 e 1 251 905 ecu nel 1999).

7. Con riserva delle consuete procedure di programmazione Phare, l'importo rimanente (1 257 143 ecu nel 1998 e 838 095 ecu nel 1999) sarà coperto dal programma nazionale Phare per la Romania.

---

[1] Tasso pubblicato mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* — serie C.